

DELIBERA N. 40/11/CONS

NEUTRALITÀ DELLA RETE: AVVIO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 3 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

VISTA la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione

elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

VISTA la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009;

VISTO l'art. 1 (3)bis della nuova Direttiva Quadro, in cui è stabilito che le misure prese dagli Stati membri relativamente all'accesso o all'uso, da parte degli utenti finali, dei servizi di comunicazioni elettroniche debbano rispettare i fondamentali diritti e libertà delle persone, come garantite dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e libertà fondamentali e dai principi generali dell'ordinamento comunitario. In particolare, il par. 2 di siffatto articolo prevede che ogni eventuale misura che comporti restrizioni ai diritti fondamentali e alle libertà individuali possa essere imposta solo se sia appropriata, proporzionata e necessaria in una società democratica, e che la sua implementazione sia soggetta ad adeguate garanzie di ordine procedurale;

VISTO l'art. 8, comma 4, lettera g) della direttiva Quadro, come aggiunto dalla direttiva 140/2009/CE, secondo il quale "le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta", in virtù del quale il principio dell'apertura e della neutralità di internet, già insito nel vigente quadro normativo comunitario di settore, è confermato nel nuovo quadro regolamentare;

VISTA la delibera n. 39/11/CONS, recante "Indagine conoscitiva concernente 'Garanzie dei consumatori e tutela della concorrenza con riferimento ai servizi vocali su protocollo internet (VoIP) ed al traffico *peer-to-peer* su rete mobile': approvazione della relazione finale e avvio della consultazione pubblica", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

CONSIDERATO che l'indagine s'iscrive nell'ambito del più ampio dibattito concernente il principio della neutralità della rete e delle relative modalità di attuazione nel nuovo scenario di mercato determinato dalle incessanti innovazioni tecnologiche e commerciali che contraddistinguono il settore delle comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO, inoltre, che le tematiche in esame investono la fornitura dei servizi di comunicazione sia in mobilità sia da postazione fissa e attengono a questioni

tecnologiche, economiche e regolamentari, oltre che giuridiche e sociali, di più ampia portata e di interesse generale;

VISTO il “Questionnaire for the public consultation on the open internet and net neutrality in Europe”, pubblicato il 30 giugno 2010 dalla Commissione europea Information Society and Media Directorate-General, Electronic Communications Policy, nonché i documenti in materia pubblicati da altre autorità nazionali di regolamentazione tra i quali si menzionano:

- a) Federal Communication Commission (FCC), “Report and order” n. 10-201 del 21 dicembre 2010 concernente le modalità disponibili al fine di preservare la natura aperta e libera della rete;
- b) ARCEP, “Neutralité de l’internet et des réseaux: propositions et orientations”, settembre 2010;
- c) BEREC “Response to the European Commission’s consultation on the open Internet and net neutrality in Europe”, 30 settembre 2010;
- d) OFCOM, “Traffic management and ‘net neutrality’. A discussion document”, 24 giugno 2010;
- e) Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) “Review of the internet traffic management practices of internet service providers”, ottobre 2009;
- f) PTS Swedish Post and Telecom Agency, “Open Networks and Services”, novembre 2009;
- g) NPT Norwegian Post and Telecommunications Authority, “Network neutrality – Guidelines for internet neutrality”, febbraio 2009;

RITENUTO pertanto opportuno – a partire dalle evidenze raccolte nell’indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 39/11/CONS e dalle risultanze prodotte dalle altre autorità nazionali di regolamentazione, sopra richiamate, e in considerazione dell’ampiezza e della portata generale dei temi afferenti il principio della *net neutrality* – proporre uno specifico approfondimento, avente carattere di studio e di ricerca, sul principio della neutralità della rete e le relative forme di declinazione e attuazione, con lo scopo di promuovere il dibattito in materia e di acquisire ulteriori valutazioni e informazioni dagli *stakeholder*;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

RITENUTO congruo il termine di sessanta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. E' indetta una consultazione pubblica concernente il principio della neutralità della rete volta ad acquisire valutazioni e informazioni dagli *stakeholder*, mediante l'invio di risposte a quesiti formulati dall'Autorità, riguardanti le nuove logiche che governano il settore delle comunicazioni elettroniche e i riflessi che la crescente diffusione delle forme di gestione del traffico potranno avere sul principio della neutralità della rete e le relative declinazioni nel nuovo scenario di mercato determinato dalle incessanti innovazioni che contraddistinguono il settore.

2. Le modalità di consultazione e il testo sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente delibera, entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, integralmente, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola